

**Rappresentanza sindacale: “Pericoloso” ……….Accordo**

Mentre nell’ Organizzazione Sindacale OR.S.A. si continua a perdere tempo con riunioni che non servono , alla crescita o a far superare i molteplici problemi interni, le Organizzazioni Sindacali CGIL, UIL e CISL continuano, indisturbati, a fare danno ai lavoratori e a tutte le altre Sigle Sindacali

***Un accordo vergognoso che tende ad escludere dalla contrattazione e dalle elezioni delle RSU i sindacati che a testa alta non raggiungono un accordo con il padrone.***

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l’accordo sulla rappresentanza sindacale”, il cui contenuto, nei particolari, resta ancora segreto.
I leader dei sindacati Susanna Camusso CGIL, Raffaele BonanniCISL , Luigi Angeletti UIL ed il presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, hanno siglato l’intesa dopo 4 ore di confronto e vari mesi di incontri non ufficiali.
Con questo l’accordo si introducono nuove regole per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, certificare gli iscritti e il voto dei lavoratori e a dare “certezza” agli accordi sindacali, che una volta approvati e ratificati a maggioranza semplice varranno effettivamente per tutti.
Significa che nessuno potrà scioperare contro quanto deciso soltanto dai “complici” e dalle imprese.
”E’ un accordo storico”, commentano gli infami ir…….. Responsabili , previste infatti  ***regole per ”l’esercizio del diritto di sciopero e sanzioni per mancato rispetto e le conseguenti violazioni”.***
Sono tutti felici e contenti da entrambe le parti (Sindacati e Confindustria).
Nessuno, però, dichiara apertamente che ***solo i sindacati firmatari di questo accordo saranno ammessi ai tavoli di trattativa*** a qualsiasi livello.
Con questo accordo si definiscono le regole per certificare gli iscritti e il voto dei lavoratori, indicando la soglia del 5% per sedere al tavolo della contrattazione nazionale.
Anche nel settore privato, come già nel pubblico impiego, la rappresentatività verrà misurata attraverso il numero degli iscritti e voto proporzionale delle Rsu.

Definite anche le regole per rendere validi gli accordi dalle organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno, cioè la maggioranza semplice. Avete capito bene: la ***maggioranza delle organizzazioni sindacali***, non dei lavoratori da queste organizzate. In pratica, se tre organizzazioni minoritarie firmano e una – assolutamente maggioritaria – no, l’accordo è valido per tutti.
La stessa maggioranza semplice richiesta per la consultazione certificata dei lavoratori, il voto a cui cioè verranno sottoposti gli stessi accordi. Conoscendo le modalità di votazione praticate nelle quasi totalità delle aziende, siamo al momento pressoché certi che raramente i lavoratori avranno l’occasione di “bocciare” un accordo sgradito.
Così se un contratto nazionale è sottoscritto dal 50% più uno della rappresentanza sindacale ”tutti – si premura a chiarire Squinzi – dovranno rispettare e attenersi a quanto stabilito da quel contratto”. Praticamente si va verso la cancellazione del diritto di sciopero, almeno per quanto riguarda i sindacati; visto che la Costituzione ancora lo riconosce come diritto individuale. Ma per questi ultimi sono previste “sanzioni”.

Ecco, nel dettaglio, cosa prevede l'accordo.

*MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA*

1. Ai fini della determinazione del peso di ogni organizzazione sindacale, che determina la possibilità di sedere ai tavoli dei rinnovi contrattuali, valgono: le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore) comunicate dal datore di lavoro all'Inps e certificate dall'Istituto medesimo; i voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale nell'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) in carica (validità 36 mesi)

2. Il numero degli iscritti e il voto per le Rsu peseranno ognuna per il 50% (così come anche previsto nel decreto legislativo 165/01 per il pubblico impiego)

3. Questi due dati, iscritti e voto, verranno comunicati ad un ente esterno certificatore (es: Cnel) che procederà, per ogni contratto, a determinare il calcolo della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale.

4.Le Rsu saranno elette con voto proporzionale ai voti ottenuti, superando così l'1/3 destinato alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, e vi è l'impegno a rinnovare quelle scadute nei successivi sei mesi.

VALIDITA' ED ESIGIBILITA' DEI CONTRATTI.

Con l'accordo si stabiliscono regole che determinano le modalità con cui rendere esigibili, per entrambe le parti contraenti, il contratto nazionale di lavoro. Per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali nel nostro Paese, è una procedura formalizzata e condivisa da entrambe le parti.

1. Saranno ammesse al tavolo della trattativa le organizzazioni sindacali 'pesate' con le regole sopra descritte, che superino la soglia del 5%.

2. Le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio di entrambe le parti affinché si determinino richieste unitarie.

3. Il contratto è esigibile ed efficace qualora si verifichino entrambi le seguenti due condizioni: sia sottoscritto da almeno il 50%+1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare; sia validato, tramite consultazione certificata, dalla maggioranza semplice dei lavoratori e delle lavoratrici, con modalità operative definite dalle categorie. La sottoscrizione formale del contratto che abbia seguito tale procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti.

4. I contratti definiranno clausole o procedure di raffreddamento finalizzate a garantirne l'esigibilità e le relative inadempienze.

Alcuni dubbi:

* Come si interpreta la clausola per cui solo i sindacati con almeno il 5% di rappresentanza tra i lavoratori potranno fare la trattativa?
* Modalità di calcolo della clausola. Lo si farà sulle trattenute sindacali in busta paga?
* L’intesa vincola tutti i lavoratori dell'azienda, anche se solo la maggioranza lo approva?
* Altro punto critico : i lavoratori che non sono stati rappresentati nella trattativa e che sono obbligati a eseguire il contratto, non avrebbero rappresentanti aziendali che lo interpretano. Invece li avrebbero i lavoratori i cui sindacati hanno trattato, ma non firmato l'accordo. La contraddizione può essere sanata solo stabilendo che coloro che non sono iscritti a sindacati o iscritti a organizzazioni con meno del 5%, hanno diritto a eleggere un loro rappresentante aziendale.
* E ancora come si approva, a livello aziendale, il contratto?

 *L'ACCORDO,E' UNA VERA E PROPRIA VERGOGNA LIMITA LO SCIOPERO E NE DEFINISCE SANZIONI PER CHI DISSENTE, METTE UN LIMITE ALLA RAPPRESENTANZA PER I SINDACATI NON FIRMATARI*

Siamo consapevoli delle responsabilità della svendita dei tanti diritti conquistati in tanti anni di battaglie, tocca ora ai sindacati di base organizzarsi per costruire un patto d'azione su una piattaforma sociale complessiva e per riconquistare i diritti sindacali anche con le lotte che abbiamo sempre sostenuto.

**Il Testo**

“ Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 (...)

in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati.

Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Misurazione della rappresentatività.

Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.

Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo organismo , e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:

viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;

le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;

In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.

le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

le RSU saranno elette con voto proporzionale;

il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.

Titolarità ed efficacia della contrattazione

Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.

Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.

Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.

Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione”.

CONFINDUSTRIA CGIL CISLUIL

ROMA, 31 MAGGIO 2013